STUDIO ASSOCIATO ZANOVELLO & PARTNERS
Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 39/2026

OGGETTO: DDL. BILANCIO 2027: CREDITO D'IMPOSTA SOFTWARE IN CLOUD

Il Ddl. di bilancio 2027 prevede l'introduzione di un nuovo **credito d'imposta per i software in cloud**, per gli anni 2027, 2028 e 2029, e alcune modifiche ad agevolazioni già esistenti per le imprese, riguardanti il credito d'imposta per investimenti 4.0 nel settore agricolo, il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica e la super deduzione per nuove assunzioni. Trattandosi di un disegno di legge, le misure descritte potranno subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare.

Con riferimento ai software in cloud, il nuovo credito compensa l'impossibilità di applicare l'**iper-ammortamento** a tali beni. La disciplina dell'iper-ammortamento, contenuta nell'art. 1, commi 427-436, L. n. 199/2025 e confluita dal 2027 nell'art. 364 del D.Lgs. n. 117/2026 (nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), non consente infatti, diversamente dal passato, di agevolare i **canoni di accesso** a beni immateriali mediante soluzioni di cloud computing, per la quota di competenza del periodo d'imposta.

Per superare tale limitazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al **30%** dei costi di competenza sostenuti per **canoni di abbonamento** a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo dei beni immateriali di cui all'Allegato F al D.Lgs. n. 117/2026 (corrispondente all'Allegato V alla L. n. 199/2025). Le caratteristiche dell'agevolazione sono sintetizzate nella tabella che segue:

Elemento	Disciplina prevista
Beneficiari	Imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
Spese agevolabili	Canoni di abbonamento a servizi di cloud computing per l'utilizzo di beni immateriali dell'Allegato F al D.Lgs. n. 117/2026, per la quota di competenza
Periodo	Costi sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029
Misura	**30%** dei costi di competenza
Limite di spesa	**€ 30 milioni** per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini degli artt. 72 e 118, comma 10, D.Lgs. n. 117/2026
Cumulo	Ammesso con altre agevolazioni sui medesimi costi, purché non si superi il costo sostenuto
Utilizzo	Esclusivamente in **compensazione** nel modello F24, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 33/2025 (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/97), senza applicazione dei limiti alle compensazioni

I criteri e le modalità attuative, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate al rispetto dei limiti di spesa annuali, saranno definiti da un successivo **decreto attuativo**.

In merito al **credito d'imposta per investimenti 4.0 nel settore agricolo** di cui all'art. 1, commi 454-459, L. n. 199/2025, introdotto per le imprese del settore che non possono beneficiare dell'iper-ammortamento e non ancora operativo in assenza delle disposizioni attuative, il Ddl. di bilancio 2027 prevede che gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla L. n. 199/2025 siano finalizzati, altresì, al **miglioramento**

dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici. Sono inoltre incrementate le risorse: il credito spetta nei limiti di spesa di € 2,1 milioni per il 2026 e di **€ 82,1 milioni** per ciascuno degli anni 2027 e 2028 (in luogo dei precedenti € 2,1 milioni annui). Resta fermo l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/97, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Quanto al **credito d'imposta ZES Unica** di cui all'art. 16 del DL n. 124/2023, già riconosciuto fino al 2028 dalla L. n. 199/2025, è previsto il rifinanziamento, senza modifiche alla disciplina agevolativa, con limiti di spesa elevati a € 2.400 milioni per il 2027 e a € 1.250 milioni per il 2028.

Con riferimento infine alla **super deduzione per nuove assunzioni** di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, ordinariamente pari al 20% (30% per i lavoratori meritevoli di maggior tutela), per il 2027 il coefficiente di maggiorazione è elevato all'**80%** in caso di assunzione di lavoratrici madri e al **40%** per i soggetti di età inferiore a 36 anni.
Distinti saluti.
Padova, 05/11/2026

Studio Associato Zanovello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA